

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Bilancio di Previsione 2010 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 18/12/2009 e s.m.i., esecutiva;

Visto l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così dispone: *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*;

Precisato che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale incentivando l'impegno e la qualità della performance;

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 nel quale sono stati stabiliti materie da regolare, tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 09.02.2004, mediante la quale è stata costituita, ai sensi degli artt. 5, comma 2, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e 10 del C.C.N.L. del 01.04.1999, la delegazione trattante di parte pubblica;

Rilevato che il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Ente per l'anno 2009 è stato stipulato in data 9.09.2009 e che occorre quindi procedere alle trattative per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo valido per l'anno 2010;

Visti i vigenti C.C.N.L. del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali ed, in particolare, gli artt. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999 e s.m.i., 31, 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, 4, comma 1 del C.C.N.L. del 09.05.2006, 8, comma 2 del C.C.N.L. del 11/04/2008 e l'art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008 che dettano la disciplina per la costituzione del fondo annuale destinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi e ad incentivare la partecipazione del personale al conseguimento di obiettivi predefiniti e condivisi;

Evidenziato che la costituzione del fondo “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” ai sensi dell'art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 09/05/2006 e dell'art. 8, comma 2 del C.C.N.L. del 11/04/2008 non è materia di contrattazione collettiva decentrata integrativa in quanto la stessa non ha alcun titolo per la individuazione delle risorse decentrate ma deve invece necessariamente stabilire le regole per la utilizzazione delle medesime risorse;

Viste le deliberazioni di G.C. n. 62 del 8/04/2010 e n. 105 del 27/05/2010, esecutive, con le quali è stato costituito il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2010 e si è preso atto delle economie dei fondi per la produttività e lo straordinario per l'anno 2009;

Visto l'art. 4, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 5 ottobre 2001 e s.m.i. che così dispone:

“2. Le risorse sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio.....”;

Precisato che un nostro ex dipendente, cessato dal servizio per collocamento in quiescenza in data 30 giugno 2010, godeva di una retribuzione individuale di anzianità annua pari a €261,84 (13^a mensilità compresa) e che, pertanto, l'importo di €. 130,92 ($\frac{€261,84}{2}$), corrispondente al 2° semestre dell'anno 2010, non più percepito dallo stesso deve essere inserito nel fondo dell'anno 2010;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 61 dell'8/04/2010, ai sensi dell'art. 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dell'art. 47-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle istruzioni impartite con comunicato in data 24.03.2010 dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stata corrisposta al personale dipendente l'indennità di vacanza contrattuale anno 2010;

Precisato che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dalla legge al personale nelle posizioni iniziali (A1,B1,C1,D1) o di accesso dall'esterno (B3,D3) pari, per l'anno 2010, ad €. 228,86 è a carico del bilancio dell'Ente e da inserire nella costituzione del fondo 2010;

Visto l'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 1/04/1999 che così dispone:

“2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;

Rilevato che:

- con deliberazioni di G.C. n. 62 del 8/04/2010 e n. 105 del 27/05/2010 il fondo dell'anno 2010 è stato costituito con un'integrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 2, di €. 7.304,44 (0,5179% del monte salari anno 1997 pari a €. 1.410.438,63)
- che nel corso dell'anno 2010 si è verificata una notevole diminuzione di spesa del personale a fronte della relativa capacità di spesa del bilancio del Comune e che, pertanto, è possibile integrare il fondo anno 2010 dell'ulteriore somma di €. 9.620,82, con la quale si raggiungerebbe l'importo massimo dell'1,2% dell'integrazione di cui al surriferito art. 15, comma 2;

Visto l'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. che così recita:

“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.....In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Dato atto che un ex dipendente, avendo svolto un incarico extralavorativo presso un soggetto privato senza la prescritta autorizzazione, ha dovuto versare al Comune di Volpiano la somma percepita a titolo di compenso;

Precisato:

- che tale somma, decurtata degli oneri riflessi e IRAP a carico Ente, è pari ad €. 2.974,50 e deve transitare nel fondo ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k del C.C.N.L. del 01.04.1999, per essere destinata a remunerazione della produttività dei dipendenti;

- che devono essere modificate le risorse economiche destinate nel fondo agli incentivi per la progettazione di opere pubbliche, ai compensi ICI, ai compensi condono edilizio e devono essere inserite le risorse economiche destinate alla redazione di una variante urbanistica al piano regolatore;

- che è possibile integrare il fondo della somma di €. 9.620,82 con la quale si raggiunge l'importo massimo di integrazione consentito dall'art. 15 del C.C.N.L. del 1.4.1999 e pari all' 1,2% del monte salari anno 1997(€. 1.410.438,63);

- che è necessario integrare il fondo della somma di €. 228,86, a carico del bilancio dell'Ente, e dovuta all'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dalla legge al personale nelle posizioni iniziali (A1,B1,C1,D1) o di accesso dall'esterno (B3,D3);

- che è necessario integrare il fondo di €. 130,92 corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità, per il 2° semestre dell'anno 2010, in godimento di un nostro ex dipendente e da lui non più percepita poiché cessato dal servizio in data 30 giugno 2010 per collocamento in quiescenza;

Evidenziate le modificazioni e integrazioni da effettuarsi al fondo anno 2010 nel seguente modo:

Anno	Integrazione “Costituzione fondo” – Art. 15, comma 1, lett. k	“Utilizzo fondo” – Art. 17, comma 2, lett. g
2010	<p>Compensi ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001: €. 2.974,50</p> <p>Compensi progettazione: €. 16.706,77</p> <p>Compensi ICI: €. 6.143,31</p> <p>Compensi Condono edilizio €. 5.628,84</p> <p>Compensi redazione variante urbanistica al piano regolatore: €.2.662,10</p> <p>Importo di €. 9.620,82 ai sensi dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 1.04.1999</p> <p>Importo di €.130,92 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. del 5.10.2001</p>	<p>Compensi ex art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 da destinare a produttività dipendenti: €.2.974,50</p> <p>Compensi progettazione: €. 16.706,77</p> <p>Compensi ICI: €.6.143,31</p> <p>Compensi Condono edilizio €.5.628,84</p> <p>Compensi redazione variante urbanistica al piano regolatore: €.2.662,10</p> <p>Importo di €. 9.620,82 ai sensi dell'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. del 1.04.1999 da destinare a produttività</p> <p>Importo di €.130,92 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del</p>

	<p>Importo di €.228,86 ai sensi di diverse dichiarazioni congiunte ai C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali</p>	<p>C.C.N.L. del 5.10.2001</p> <p>Importo di €.228,86 ai sensi di diverse dichiarazioni congiunte ai C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali da destinare a finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate.</p>
--	--	---

Ritenuto necessario in questa sede procedere a ricostituire il fondo per l'anno 2010;

Vista la lettera delle R.S.U. dell'Ente, prot. n. 26867 del 04/11/2010, con la quale le stesse chiedono l'attivazione della contrattazione decentrata per l'anno 2010 e che parte del fondo a disposizione venga utilizzato per effettuare le progressioni orizzontali;

Evidenziato che prossimamente si riunirà presso il Comune di Volpiano la delegazione trattante la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2010;

Ritenuto necessario in questa sede procedere, preventivamente all'avvio delle trattative, a formulare degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2010;

Visto il D.Lgs. 150/2009;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7/2010 ad oggetto: “Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio Personale e contabile dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati all'atto originale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di ricostituire, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, il fondo “Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività” dell'anno 2010 ai sensi dell' art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999, degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004, dell'art. 4, comma 1 del C.C.N.L. del 09/05/2006 e dell'art. 8, comma 2 del C.C.N.L. dell'11/04/2008:

COSTITUZIONE FONDO	Anno
	2010
Lettera a) primo comma art. 15	
<p>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)</p> <p>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)</p> <p>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuale)</p> <p>Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)</p>	€ 77.677,78
Lettera g) primo comma art. 15	
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1995	€ 14.681,15
Lettera j) primo comma art. 15	
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	€ 7.334,28
Art. 14, comma 4 del C.C.N.L. 01/04/1999	
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	€ 557,18
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1	
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 17.220,69
Quinto comma art. 15	
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio PARTE LEGATA ALL'INCREMENTO D'ORGANICO	€ 2.900,00
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 2	
Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	€ 2.644,48
ART 32 c1. C.C.N.L. 22.01.2004	
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.	€ 8.866,12
ART 32 c2. C.C.N.L. 22.01.2004	
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle	€ 7.150,09

entrate correnti;	
FONDO UNICO CONSOLIDATO	€ 139.031,77
ART.4 c. 1 ccnl 09.05.06	
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 6.822,95
ART. 8, c. 2 ccnl 11/04/2008	
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	€. 8.932,10
TOTALE PARTE FISSA	€ 154.786,82
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio (incremento stipendiale del biennio economico 2004-2005). *	€. 1.044,00
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito contratto biennio 2006-2007 collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio. *	€. 712,00
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito contratto biennio 2008-2009 collegato alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio *	€. 430,00
Risorsa a carico del bilancio dell'Ente necessaria alla copertura del maggior incremento stipendiale a seguito corresponsione indennità di vacanza contrattuale anno 2010 collegata alle posizioni economiche già acquisite dai lavoratori in servizio *	€. 228,86
Risorsa posta a carico del bilancio dell'Ente che, in applicazione dell'art. 33, comma 4, lett. a), è destinato a coprire una parte del costo dell'indennità di comparto istituita dal CCNL del 22/01/2004. *	€ 4.276,62
PARTE VARIABILE FONDO	
Secondo comma art. 15	
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997.	€ 16.925,26
Art. 15, comma 1, lett. k del C.C.N.L. del 01/04/1999	
Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17 Compensi ex art. 53, comma 7. del D.Lgs. 165/2001: €. 2.974,50 Compensi ICI presunti: €. 6.143,31 Compensi progettazione presunti: €. 16.706,77 Compensi condono edilizio presunti: €. 5.628,84 Compensi redazione variante al piano regolatore: €. 2.662,10	€. 34.115,52
TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE	€. 51.040,78
TOTALE FONDO ANNO 2010	€. 212.519,08
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente	€. 8.757,74
Risparmi del fondo anno precedente	€. 3.897,89
TOTALE RISORSE DA RIPARTIRE	€. 225.174,71

*** Tali risorse sono inserite nel finanziamento del fondo esclusivamente per fini contabili in quanto nell'utilizzo dello stesso fondo la voce "Progressione economica orizzontale" e la voce "Indennità di comparto" vengono indicate nel loro importo complessivo (ossia la somma della quota a carico bilancio + la quota a carico fondo)**

2) Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2010:

INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONDUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Nell'assolvimento della attività di negoziazione, finalizzata alla stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2010, in attuazione del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs 150/2009 e delle apposite clausole pattizie recate dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la delegazione trattante di parte pubblica, come costituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 9/2/2004 e, per essa, il Presidente della stessa, individuato nel Segretario Generale, orienterà la trattativa agli indirizzi previsti dal presente procedimento, assunto ai sensi dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 1° aprile 1999 così come modificato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 22 gennaio 2004.

Ai sensi e per le finalità negoziali di cui sopra, pertanto, si determina quanto di seguito formulato, costituente espressione di indirizzi, aventi valore di direttiva, per la competente delegazione trattante rappresentante dell'Amministrazione Comunale nella conduzione delle trattative.

SCELTE RELATIVE ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE (CRITERI ISPIRATORI E LOGICHE DI DESTINAZIONE)

- A) Il fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.
- B) La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:
1. riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
 2. introdurre una logica di scambio (valorizzazione della persona contro risultati di ente);
 3. perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense).

VERIFICA E REVISIONE DEI CRITERI RELATIVI AI SISTEMI INCENTIVANTI E DI VALUTAZIONE

- A) La contrattazione decentrata integrativa adegua le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi correlati al raggiungimento di obiettivi e risultati, sostituendo alla logica egualitaristica (ricompense indipendenti dai contributi forniti) il valore della equità (correlazione contributi-ricompense) per introdurre elementi di "competizione regolata".

- B) L'Amministrazione promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, perché valorizzano i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici. E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione.
- C) Il maggiore rilievo va dato alle forme di retribuzione correlate ai risultati come segno di importante rinnovamento delle politiche dell'ente e garantendo un dimensionamento dell'incentivo attraverso la individuazione di significativi e rilevanti obiettivi.
- D) L'identificazione degli obiettivi incentivanti deve essere riferita prioritariamente alle iniziative strategiche della Amministrazione legate ai processi di cambiamento, di innovazione e di sviluppo in corso.
- E) La contrattazione decentrata deve avere una finalizzazione teleologica a *merito e produttività* e, dovendo assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici attraverso l'impegno e la qualità della performance, destina, per l'anno 2010, al trattamento economico accessorio collegato alla produttività individuale, la totalità delle risorse variabili e parte o tutte le risorse dovute ad economie di gestione dell'anno 2009 (secondo il prospetto allegato).

VERIFICA E REVISIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

- A) La progressione orizzontale va finanziata per riconoscere l'accrescimento di capacità ed esperienza nel corso della carriera lavorativa valorizzando il grado di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- B) Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti e sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
- C) La metodologia di valutazione delle prestazioni dovrà essere utilizzata anche per attivare la progressione economica orizzontale ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione "Ordinamento Generale Uffici e Servizi".
- D) Le risorse da destinare a tale istituto per effettuare di nuove nell'anno 2010 devono essere prelevate dalle risorse stabili, decurtate di quelle necessarie alla remunerazione degli istituti contrattuali del turno, rischio, maneggio valori, reperibilità, art. 24 del CCNL del 2000, disagio, particolari posizioni, particolari responsabilità e attività integrative dell'asilo nido estivo. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avviene, ai sensi dell'art. 50 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione "Ordinamento Generale Uffici e Servizi", tramite la predisposizione di una unica graduatoria per tutti i concorrenti che tiene conto delle disponibilità economiche stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo (secondo il prospetto allegato).

REVISIONE ED INCREMENTO DEL SISTEMA DELLE INDENNITÀ

- A) Nell'ambito delle risorse disponibili la contrattazione decentrata integrativa definisce il sistema delle indennità nell'ottica del principio della variabilità delle retribuzioni.
- B) L'obiettivo deve essere quello di introdurre un collegamento più diretto tra retribuzione, condizioni e contenuti di lavoro, anche introducendo eventuali apposite indennità temporanee.
- C) Le indennità dovranno remunerare specifiche e precise responsabilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla sola appartenenza ad una categoria professionale.
- D) Per il riconoscimento delle indennità previste dall'art. 17, comma 2 del CCNL del 1/4/1999 così come modificato dal CCNL del 22/1/04 dovrà essere escluso il generico riferimento a tutto il personale in servizio nelle diverse aree di attività, individuando invece le particolari funzioni che danno titolo al compenso indennitario.

Prospetto risorse stabili e variabili del fondo anno 2010 da presentare alla delegazione trattante di parte sindacale come base di contrattazione.

					ANNO 2010					
TOTALE DA RIPARTIRE: € 225.174,71 (€ 161.478,30+16.925,26+34.115,52+12.655,63)										
					Totale parte fissa del fondo anno 2010			Totale parte variabile fondo anno 2010		
	Fondo unico consolidato	€ 139.031,77								
	Art. 4 c. 1 CCNL 09.05.06	€ 6.822,95				€ 16925,26		Integrazione 1,2 %mont salari anno 1997		
	Art. 8 c. 2 CCNL 11/04/2008	€ 8.932,10				€ 34.115,52		Art. 15, comma 1, lett. k del CCNL del 1.4. 1999: compensi I.C.I.: € 6.143,31; compensi progettazione: € 16.706,77; compensi ex art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001: € 2.974,50; compensi condono edilizio: € 5.628,84; compensi redazione variante al piano regolatore: € 2.662,10.		
	Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito contratto biennio economico 04-05	€ 1.044,00								
	Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito contratto biennio economico 06-07	€ 712,00								
	Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito contratto biennio economico 08-09	€ 430,00								
	Rideterminazione fondo progressioni economiche a seguito indennità vacanza contrattuale 2010	€ 228,86								
	Indennità di comparto - quota art.33, c.4 lett.a) del C.C.N.L. del 22.01.2004	€ 4.276,62								

Totale	€.161.478,30								
	UTILIZZO					UTILIZZO			
						-€ 23.000,00	Turno		
	-€ 48.800,00	Progressioni economiche orizzontali							
						-€ 1.750,00	Rischio		
		Nuove progressioni economiche orizzontali					- € 31.141,02		
							Compensi progettazione,condono edilizio e redazione variante piano regolatore	ICI,	
	-€ 34.581,00	Indennità di comparto				-€ 285,52	Man. valori		
	-€ 598,78	Primo inquadramento dell' area vigilanza				-€10.600,00	Reperibilità		
	-€ 6.725,00	Ind.educatori asilo nido art. 6 CCNL Biennio 00-01 e art. 31, comma 7 CCNL 14.09.2000				-€ 1.700,00	Art.24C.C.N.L.2000		
Totale utilizzo	-€. 90.704,78					-€ 1.700,00	Disagio		
Risorse stabili ancora disponibili	€ 70.773,52	(161.478,30– 90.704,78)							
						-€ 8.200,00	Particol. posizioni		
						-€ 1.200,00	Part. Respons.		
						-€2.448,00	Nido estivo		
							Produttività		
Totale risorse disponibili per la contrattazione									
a)Risorse stabili ancora disponibili		€. 19.890,00							
b) Risorse variabili ancora disponibili		€. 19.899,76							
c) Economie gestione 2009		€. 12.655,63							

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. n. 276/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

